

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIRCOLO DELLA ZAMPOGNA APS"
SCAPOLI

VERBALE DELL'Assemblea soci n.02 del 09 luglio 2022

L'anno duemila ventidue, il giorno nove del mese di luglio, con inizio alle ore 18.30, nella sede dell'Associazione in via Kennedy n. 10, in Scapoli, invitati con avviso di convocazione prot. N. 145/22 del 29 giugno 2022, si sono riuniti in assemblea, in seduta di seconda convocazione, n. 18 soci su n. 50 aventi diritto, e segnatamente:

- In presenza: Angelo Bavaro, Antonietta Caccia, Gianna Caccia, Antonio Izzi, Lino Miniscalco, Nicola Paone, Emilio Ricci, Angelo Rufo;
- in video collegamento su piattaforma Zoom messa a disposizione da parte del CSV: Olga Ambrosanio, Nicola Cecafozzo, Vitantonio De Candia, Annamaria De Nittis, Lucio Valletta;
- per delega: Raffaello Angelini, Valter Biella, Mario Mancini, Ciriaco Panaccio, Silvio Trotta.

Assume la presidenza la Presidente dell'associazione Antonietta Caccia. Funge da segretario il Segretario/amministratore Emilio Ricci il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta viene registrata.

Aperta la seduta la presidente dichiara e chiede darsi atto che, essendo andata deserta la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, come da previsione contenuta nell'avviso di convocazione, per deliberare sull'adeguamento dello Statuto alle norme del Codice del Terzo Settore su richiesta del competente ufficio regionale in sede di consolidamento della posizione dell'associazione trasmigrata ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Riferisce quindi sulla nota inviata via PEC, prot. n. 108032 del 21.06.2022, con la quale l'ufficio stesso, Dipartimento Terzo, Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, invita ad una riformulazione dello Statuto in modo da renderlo pienamente conforme al dettato del D. Lgs. N. 117/2017 e in linea con quanto in particolare indicato nella circolare ministeriale n. 20 del 27/12/2018.

Riferisce inoltre che a seguito di attento riesame del testo dello Statuto, già oggetto di adeguamento come da verbale di Assemblea n. 02 del 30 ottobre 2020, si è proceduto, anche con il supporto del CSV Molise, alla sua riformulazione in ottemperanza alla richiesta di cui sopra. Passa quindi a darne lettura e illustrazione articolo per articolo, fornendo ai soci chiarimenti e precisazioni.

Dopo di che, svoltasi breve discussione, si passa alla votazione e l'Assemblea con il voto unanime e palese di tutti i soci presenti e votanti delibera di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto così come illustrato dalla Presidente e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente

Il Segretario

Antonietta Caccia

Emilio Ricci



REGISTRO
27.07.2022
AL N° SERIO
418 3 EPENTE

Il Funzionario (*)
(*) Firma del Dirigente del Servizio
(*) Firma del Funzionario



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRIVO N. 134834/2022 del 03-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

ALLEGATO "A" al verbale di assemblea dell'Associazione Culturale "Circolo della Zampogna APS" n. 02/2022 del 09 luglio 2022.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche, contenente il Codice del Terzo Settore, una Associazione di promozione sociale culturale denominata "Circolo della Zampogna APS".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione culturale "Circolo della zampogna APS", d'ora in avanti solo "Associazione", aggiungerà alla denominazione anche l'acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale in Scapoli (IS) in via Kennedy, 10 e opera nel territorio della regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 CTS avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali che qui integralmente si richiamano, contenuti negli articoli 1, 2 e 35 CTS.

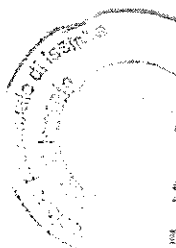
Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere d, f, i)

- d 1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f 2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i 3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRIVO N. 134834/2022 del 09/07/2022
Doc. Principale - copia Documento

Salvatore Neri

- 
- i. Riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo e alla promozione del patrimonio sociale, culturale, ambientale e turistico di Scapoli e dell'area circostante;
 - ii. Contribuire a rendere effettiva la partecipazione popolare per la migliore tutela e valorizzazione degli interessi e dei beni collettivi storici, culturali, artistici e naturali del paese e della zona;
 - iii. Promuovere la cultura e le tradizioni popolari con particolare riferimento alla zampogna;
 - iv. Favorire ed eventualmente organizzare in proprio festeggiamenti, gare, mostre, fiere, sagre, convegni, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali, corsi di formazione;
 - v. Assumere iniziative, anche in collaborazione con il Comune, altri enti e associazioni aventi finalità analoghe, per la valorizzazione turistica del territorio e per contribuire allo sviluppo rurale dello stesso;
 - vi. Pubblicare periodici e materiale pubblicitario e divulgativo di vario genere, inerenti le finalità di cui al presente articolo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 4

L'Associazione svolge la sua opera principalmente nel comune di Scapoli e nelle zone limitrofe, avuto riguardo alla sfera di azione di eventuali altre associazioni e organismi e in armonia con gli stessi.

Attua iniziative e attività anche al di fuori dell'ambito territoriale di cui al precedente comma al fine di favorire lo scambio e la cooperazione tra soggetti ed aree aventi finalità e caratteristiche simili.

Articolo 5

L'Associazione è rigorosamente apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Articolo 6 -

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 7

Ferma restando la disciplina uniforme del rapporto associativo, in relazione ai tempi e modi di instaurazione del rapporto stesso, gli iscritti dell'Associazione si distinguono in Fondatori, Ordinari e Sostenitori; sono soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

UFFICIO PROVINCIALE DI SCAPOLI
Protocollo Attivo N. 14854/2024 del
Doc. Principale - Copia Documento

03-08-2024

In ca
sta
chied

L'ici
validi

Le qu
quali
versal
consu
caratte

Sono soci Ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Sono soci Sostenitori coloro che, condividendo in pieno gli scopi dell'Associazione e ritenendo di non adoperarsi concretamente per il raggiungimento degli stessi, intendono contribuire economicamente al sostegno dell'Associazione stessa.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si adoperano fattivamente per il raggiungimento delle sue finalità.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In tal caso il rapporto associativo si intende instaurato con il legale rappresentante dell'associazione, istituzione o ente, restando estranea l'Associazione ai sottostanti rapporti ed obblighi del legale rappresentante stesso nei confronti della organizzazione che rappresenta.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in osservanza del principio di non discriminazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata sul libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi Viri.

L'iscrizione a socio decorre dal momento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ed ha validità annuale.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e di scioglimento dell'associazione; è determinata annualmente e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

ASSOCIAZIONE ODG 1980/81
PROTOCOLLO ARVIVO N. 134834/2022 del 03-08-2022
Doc. Principale - copia documentata

Addebito

Quinto, 12/11/2022

Articolo 8

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto e del regolamento interno che sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali sociali e di fruire degli eventuali servizi forniti dall'Associazione,
- partecipare alle attività associative senza alcuna limitazione.
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- esaminare i libri sociali previa presentazione di domanda scritta indirizzata al Presidente.

La consultazione dei libri sociali si svolgerà senza particolari formalità presso la sede dell'Associazione, con la presenza di un componente del Consiglio Direttivo, in data e orario da concordare con il/la richiedente.

Articolo 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Articolo 10

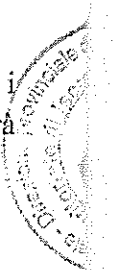
Oltre che per causa di morte la qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni;
- b) Per decadenza e/o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto a norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità.

La lista dei soci sarà sottoposta a revisione da parte del Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale.

Articolo 11

Organi dell'Associazione sono:



Protocollo Arrivo N. 134834/2022 del 03-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Segretario/Amministratore
- Il Collegio dei Revisori
- L'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri

Articolo 12

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e, comunque, necessariamente entro il 31 dicembre, mediante comunicazione scritta (anche per via telematica), e affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci e secondo le norme previste dal codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;

Inf. buro

Sc. buro

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. Hanno diritto al voto tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe pari a 3 (tre), ovvero di 5 (cinque) nel caso previsto dall'articolo 24, comma 3 CTS.

E' ammesso il voto per corrispondenza secondo quanto previsto all'art. 2532 ultimo comma del Codice Civile - purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota - e recepito nel regolamento interno di cui al precedente articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nominerà un proprio presidente. In assenza del Segretario/amministratore il Presidente designa il segretario e, se del caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, degli eventuali voti pervenuti per corrispondenza, nonché il diritto di intervento nell'adunanza. Delle riunioni dell'assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 48 ore.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. Essi sono sempre rieleggibili. Detto Organo nomina nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario/Amministratore.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nonché di quelli che riguardano l'aspetto tecnico/organizzativo ed amministrativo, fatte salve le competenze dell'Assemblea. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- amministra l'associazione;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- è preposto all'organizzazione e pubblicazione di periodici e materiale pubblicitario e divulgativo.

Oltre che per una migliore organizzazione e svolgimento delle attività statutarie esso può nominare a tal fine apposite commissioni o comitati composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra tutti i soci. Tali commissioni e/o comitati adempiranno alle funzioni loro demandate in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo, potranno partecipare, previo invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso per riferire, formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative di loro spettanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno sei volte l'anno e in tutte le altre circostanze su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle delibere del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche sono onorifiche

Articolo 16

Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa verso l'esterno; convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci, previa delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei soci e le presiede; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione. Dura in carica cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.

Debitore

Segretario

Il vice Presidente ha le stesse mansioni del Presidente quando questi è assente o impossibilitato a svolgere i suoi compiti. Dura in carica cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.

Art. 17

Il Segretario/Amministratore redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, tiene la corrispondenza d'ufficio, firma assieme al Presidente gli atti ufficiali, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dalle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, redige gli appositi registri contabili e di amministrazione, predispone ed è tenuto a presentare, in sede di Assemblea dei soci, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione. Dura in carica cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.

Articolo 18

La gestione di cassa e la regolarità del funzionamento dell'Associazione sono controllate da un Collegio di Revisori formato da tre membri eletti dall'assemblea dei soci i quali dureranno in carica cinque anni e che sono rieleggibili. Essi potranno in qualsiasi momento controllare le competenze e lo stato di cassa. Redigeranno inoltre annualmente una relazione al bilancio.

Art. 19

Nel caso previsto dall'articolo 30 CTS è nominato un Organo di controllo ai cui componenti si applica l'art. 2399 Cod. Civ. e i quali devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale i requisiti richiesti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari



ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI
PROTOCOLLO Archivio N. 134834/2022 del 03-08-2022
DOC. Principale - Copia Documento

Articolo 20

Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o un suo organo saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni e rieleggibili. Esso Collegio giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il suo lodo sarà inappellabile.

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

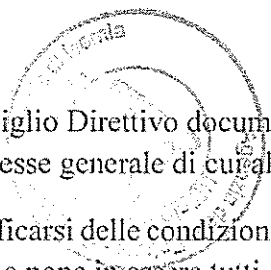
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Le entrate affluiranno in un Conto corrente o in un libretto di risparmio o bancario da cui potranno essere prelevate con firma del Presidente.

Art. 22

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura degli organi stessi

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio potranno essere deliberate dall'Assemblea con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Tutte le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate esclusivamente dall'Assemblea dei soci, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, quale che sia il numero dei presenti convenuti.

Articolo 24

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme previste in materia dalla legislazione vigente.

REGIONE PUGLIA - GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRIVO N. 134834/2022 del 03-08-2022
DOC. Principale - Copia Documento

[Handwritten signature]